



CITTÀ DI VELLETRI

Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06.961581

www.comune.velletri.rm.it

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

COMUNE DI VELLETRI- COMUNE DI LARIANO – VELLETRI SERVIZI S.P.A.

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DI CUI
AL CODICE CER 20.03.01 “RIFIUTI NON DIFFERENZIATI”**

PERIODO GENNAIO 2021 – DICEMBRE 2022

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CIG _____

OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento ha per oggetto il *Servizio di trattamento dei rifiuti di cui al codice CER 20.03.01 "Rifiuti non differenziati" per il periodo compreso tra il 01/01/2021 e il 31/12/2022*, ai sensi dei principi e della legislazione europea ed italiana, del Piano di Azione per la sostenibilità dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP), del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 13 febbraio 2014 e del Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio nonché dei relativi C.A.M. pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'11.03.2014.

La quantità annua della suddetta tipologia di rifiuto, da conferire agli impianti autorizzati, può essere stimata in circa ton 4.600 (tonnellate quattromilaseicento), pari ad una media mensile di circa ton 385 (tonnellate trecentottantacinque). I quantitativi espressi nonché le modalità di variazione mensile delle quantità, per quanto basati su stime affidabili, sono da ritenersi comunque indicativi e non vincolanti in alcun modo per il Comune di Velletri, potendo variare, nel corso dell'anno, in relazione all'effettivo andamento della raccolta differenziata

2 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

La durata del servizio è prevista in 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dal primo gennaio 2021 e, comunque, dalla data indicata nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto di cui all'art. 19 del D.M. n. 49/2018.

Il contratto si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito senza necessità di preventiva disdetta.

Il Comune si riserva, nelle more della stipula del contratto, di autorizzare l'avvio anticipato dell'esecuzione dello stesso, in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 – comma 8 – del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii..

Resta nella esclusiva facoltà del Comune di Velletri (d'ora in avanti "Comune" o "Stazione Appaltante") risolvere in qualsiasi momento il contratto con l'Affidatario del servizio, senza che derivino al medesimo Comune obblighi di natura risarcitoria, indennitaria o altro, qualora lo svolgimento del servizio – ad insindacabile giudizio del Comune e sulla scorta di documentazione probatoria – si riveli non rispondente alle caratteristiche tecniche richieste ed alle norme contrattuali e/o non venga espletato secondo le modalità concordate.

Nei casi di cui al comma precedente, la decisione di risolvere il contratto è comunicata dal Comune all'Affidatario con un preavviso di almeno due mesi, mediante raccomandata RR o PEC.

Alla scadenza del contratto, valutate le ragioni di convenienza e l'interesse pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, il Comune ha la facoltà di prorogare il contratto, agli stessi patti prezzi e condizioni o a condizioni più favorevoli, per ulteriori sei mesi ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. qualora, per qualsiasi motivo, non sia stata conclusa in tempo utile la nuova procedura di conferimento dell'appalto. La modifica del contratto, nel corso della sua durata, è soggetta alle disposizioni dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 3. IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO

L'importo presunto dell'affidamento, per l'intera durata contrattuale pari a ventiquattro mesi, è stabilito in € 1.338.181,82 (euro unmilionetrecentotrentottomilacentottantuno/82), oltre IVA di legge, di cui € 0,00 (euro zero/00), oltre IVA, per costi della sicurezza relativi alla riduzione dei rischi legati alle attività interferenti.

L'Affidatario assumerà l'esecuzione delle prestazioni in oggetto, applicando il prezzo da tariffa comunicato in sede di offerta per le effettive quantità di materiale conferito, che verranno portate a destino nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

Il prezzo offerto si intende fisso ed invariabile e non suscettibile di revisione, se non per adeguamento ISTAT, per tutta la durata dell'appalto, e/o per intervento della Regione Lazio. Il prezzo sarà inoltre integrato di ecotassa ed eventuale contributo ambientale e di qualsiasi altro elemento di costo comunque denominato, purché rispondente alla legislazione regionale in materia.

Nella formulazione dell'offerta, il concorrente provvederà ad esplicitare le varie componenti che compongono la tariffa, compreso l'eventuale sovrapprezzo da applicarsi ai rifiuti conferiti nei giorni festivi.

Le quantità di rifiuto indicate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nei documenti di gara, rilevanti ai fini dell'individuazione della migliore offerta, assumono carattere meramente indicativo ai fini contrattuali.

All'importo contrattuale, derivante dall'applicazione dei prezzi da tariffa sarà aggiunta l'IVA nella misura di legge.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Ai sensi dell'art. 95, comma 4 – lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 l'offerta sarà selezionata con il criterio del minor prezzo espresso in €/tonn (euro a tonnellata): il minor prezzo sarà determinato come indicato nel successivo art. 12 del presente Capitolato.

Il soggetto aggiudicatario della procedura di gara è obbligato ad adempiere pienamente, senza alcuna eccezione, a tutte le obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del presente Capitolato e del relativo contratto di appalto. Su di esso gravano altresì tutte le obbligazioni derivanti dall'assunzione della fornitura in forza degli articoli 1339 e 1374 del Codice Civile.

ART. 4. CARATTERISTICHE ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

La Stazione Appaltante si impegna a conferire in via esclusiva all'affidatario i rifiuti prodotti esclusivamente nella Città di Velletri, provenienti dalla raccolta differenziata il cui servizio è affidato con modalità *in house providing*, alla Società Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. La suddetta Società effettua, su tutto il territorio comunale, la raccolta dei rifiuti con la modalità del cosiddetto "Porta a Porta".

L'Affidatario si impegna a svolgere il servizio, oggetto del presente appalto, nell'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Il servizio dovrà comprendere l'eventuale deposito preliminare o messa in riserva, lo smaltimento/recupero dei rifiuti individuati al precedente articolo 1, nonché ogni adempimento relativo alla documentazione ambientale ai sensi della normativa vigente.

L'Appaltatore sarà l'unico responsabile di tutte le operazioni e forniture necessarie alla corretta esecuzione del servizio, con assoluta manleva del Comune da qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'Affidatario è l'unico responsabile dell'ottenimento e del mantenimento delle necessarie autorizzazioni, certificazioni e permessi necessari all'esercizio dell'impianto di trattamento dei rifiuti identificati con codice CER 20.03.01. La revoca o decadenza delle sopracitate autorizzazioni, per qualsivoglia ragione, comporterà la risoluzione di diritto del contratto senza necessità di previa diffida con conseguente escussione della polizza fidejussoria in proporzione al servizio non eseguito.

Oltre che delle autorizzazioni previste per legge, l'impianto destinato al conferimento del rifiuto dovrà essere dotato di:

1. attrezzature e strutture idonee per l'accesso ed il conferimento delle frazioni merceologiche previste dal presente Capitolato tramite automezzi di qualsiasi dimensione;
2. attrezzatura idonea per il rilevamento elettronico del peso dei rifiuti conferiti;
3. iscrizione alla C.C.I.A.A., competente per territorio, con iscrizione attivata (inizio attività) da almeno un triennio per la specifica attività corrispondente a quella in appalto;
4. tutti gli accorgimenti, metodi, tecnologie e misure di gestione ambientale idonee a garantire un elevato grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, senza determinare rischi per le matrici ambientali al contorno del sito.

L'Affidatario deve anche garantire:

1. l'impiego di tecnologia conforme alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari per un corretto e sicuro svolgimento del servizio;
2. l'impiego di personale adeguatamente formato;
3. lo smaltimento/recupero dei rifiuti conferiti esclusivamente ad impianti di smaltimento finale, di deposito preliminare, di messa in riserva o di recupero in possesso delle autorizzazioni di legge;
4. l'invio mensile delle fatture e, unitamente alle fatture, la restituzione delle copie dei documenti di identificazione (IV copia FIR) vidimati dall'impianto di destinazione, quale attestazione dell'avvenuto conferimento e della quantità dei rifiuti smaltiti;
5. il nominativo di un referente che si interfacerà con il Comune indicando i relativi indirizzi di posta elettronica (ordinaria/certificata) a cui inviare eventuali comunicazioni.

Il conferimento di ogni carico sarà accompagnato da un formulario di identificazione secondo quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., che dovrà essere debitamente compilato e vidimato ai sensi di legge.

Tutti i carichi conferiti dovranno essere ricevuti e presi in consegna con immediatezza e dovrà essere garantita la pesatura e lo scarico presso l'impianto autorizzato nel pieno rispetto delle norme per la sicurezza.

I pesi riscontrati dovranno essere puntualmente riportati sulla copia del Formulario Identificazione Rifiuto.

L'Affidatario dovrà svolgere le attività innanzi descritte utilizzando le migliori metodologie ed attrezzature idonee ad avviare al riciclaggio il maggior quantitativo possibile dei rifiuti conferiti, avendo cura di non esporre il rifiuto deperibile all'azione degli agenti atmosferici.

Il Comune si riserva di effettuare, in ogni tempo, durante la durata del contratto, ispezioni e controlli intesi a verificare il rispetto delle procedure previste nel presente capitolato.

ART. 5. TEMPI E MODALITÀ DEL SERVIZIO

L'Affidatario deve realizzare il servizio, tenuto conto delle esigenze del Comune di Velletri e delle necessità di conferimento dello stesso. L'Affidatario, pertanto, è tenuto ad una obbligazione di risultato, garantendo l'accesso all'impianto di destinazione finale del rifiuto 365 giorni all'anno secondo fasce orarie concordate ed inclusi i giorni festivi, fatta salva la possibilità di prevedere sovrapprezzi per i rifiuti conferiti al di fuori di suddette fasce orarie e nei giorni festivi..

ART. 6. OBBLIGO DI CONTINUITÀ

I rifiuti che verranno conferiti provengono esclusivamente dall'attività di raccolta differenziata espletata in ambito del territorio comunale della Città di Velletri, col metodo del Porta a Porta.

Il servizio oggetto dell'affidamento, come contemplato nel presente capitolato, è considerato ad ogni effetto servizio pubblico essenziale e per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato, salvo casi di forza maggiore, che comunque dovranno essere documentati.

È comunque fatto obbligo di dare comunicazione dei casi fortuiti o di forza maggiore che rendano impossibile lo svolgimento delle prestazioni in appalto.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Affidatario dovrà impegnarsi al rispetto delle norme che regolano l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali. In caso di sciopero, il servizio non garantito dovrà essere recuperato entro le 48 (quarantotto) ore successive.

Non sono considerati causa di forza maggiore, e di conseguenza saranno sanzionabili a norma di legge, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'Affidatario, quali ad esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal C.C.N.L. di settore.

L'Affidatario è tenuto ad informare immediatamente il Comune di Velletri di eventuali sospensioni, revoche o limitazione delle prescritte autorizzazioni, regionali o nazionali, comminate a suo carico o all'impianto nel quale vengono conferiti i rifiuti. Resta inteso che la sospensione, la revoca o la limitazione delle autorizzazioni necessarie per svolgere il servizio, sarà causa di immediata risoluzione del contratto di appalto, rimanendo a carico dell'Affidatario il risarcimento di tutti i danni eventualmente derivati al Comune di Velletri ed ai terzi, nonché ogni responsabilità conseguente alla mancata notifica al Comune di Velletri della situazione.

ART. 7. SICUREZZA

L'Affidatario è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008.

Ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dall'Art. 26 del già citato D.Lgs. n. 81/08, l'Affidatario del servizio consegnerà al Committente prima dell'inizio del servizio il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) redatto, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.

Nel DVR l'Affidatario dovrà indicare le specifiche misure di sicurezza adottate per garantire il rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e ridurre/eliminare i rischi legati alle eventuali attività interferenziali.

L'Affidatario, durante le operazioni di scarico dei rifiuti presso l'impianto dovrà adottare e/o far adottare tutte le cautele ed accorgimenti nel rispetto delle normative antinfortunistiche e di legge vigenti, sollevando sin d'ora il Comune da ogni responsabilità civile e penale.

L'Affidatario ha l'obbligo di rispettare tutte le vigenti normative in materia di sicurezza e tutela della salute dei propri lavoratori; assume, altresì, l'obbligo di eliminare tutti i rischi da interferenza fra le attività di scarico dei rifiuti e le attività espletate presso l'impianto di conferimento. L'Affidatario dovrà dimostrare, su richiesta, di essere in regola con le norme di sicurezza stabilite dal D.lgs. 81/08.

L'Affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell'ente committente, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione della

prestazione affidate con il presente contratto, qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne il Comune da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

A tale scopo l'affidatario dovrà produrre, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., polizza RCT/RCO come specificato al successivo art. 16 del presente Capitolato.

ART. 8. RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'affidatario è obbligato a fornire al Comune il nominativo dell'incaricato che sarà il referente tecnico del servizio e che, comunque, costituirà riferimento per ogni comunicazione o problematica legata agli aspetti tecnici connessi con le procedure oggetto di affidamento. Tale responsabile deve essere reperibile per l'intera durata del servizio, nonché dotato delle caratteristiche di competenza, operatività e responsabilità necessarie a semplificare i rapporti tra il Comune e l'Affidatario e ad agevolare la soluzione di eventuali problemi di natura tecnica e tecnico-amministrativa inerente i servizi resi.

ART. 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA - AGGIUDICAZIONE

I requisiti di ordine generale, i requisiti speciali e i mezzi di prova sono specificati ai paragrafi 4 e 5 del Disciplinare, cui si rimanda.

L'aggiudicazione del servizio sarà effettuata con le modalità previste dall'art. 95, comma 4 – lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in favore dell'operatore economico che avrà offerto il prezzo più basso per tonnellata di rifiuto conferito all'impianto con applicazione di una addizionale chilometrica virtuale espressa in €/ton·km, per ogni chilometro di percorrenza eccedente i 30 km calcolati dalla sede del Centro di Raccolta comunale sito in Velletri alla via Troncavia n. 4.

Si precisa che il servizio sarà pagato attraverso corrispettivo derivante dall'applicazione della Tariffa e non del prezzo figurativo, che costituisce un parametro utile ai soli fini della comparazione delle tariffe applicate dagli impianti disponibili.

L'addizionale chilometrica verrà applicata nella misura di 0,06 euro/km per ciascun chilometro eccedente i 30 km, considerando il trasporto A/R.

Pertanto, quando la distanza D1 dell'impianto dal Centro di raccolta supera i 30 km, il prezzo valido ai fini della valutazione verrà calcolato in base alla seguente relazione:

$$P^* = P_a + 0,06 \times (D - 30)$$

dove:

P^* = prezzo figurativo valido ai fini della valutazione

D = distanza tra Centro di raccolta e impianto

P_a = prezzo di conferimento (tariffa).

Quando la distanza D dell'impianto dal Centro di raccolta è inferiore o uguale a 30 km, il prezzo P^* valido ai fini della valutazione coincide con il prezzo da tariffa.

A titolo di puramente esemplificativo:

1. prezzo di conferimento della Ditta “A” = €/ton 150,00;
distanza D dell’impianto dalla sede dal Centro di raccolta = 40 km
 $P^* = 150,00 + 0,06 \times 2 \times (40-30) = \text{€/ton } 151,20$
2. prezzo di conferimento della Ditta “B” = €/ton 140,00;
distanza D dell’impianto dalla sede dal Centro di raccolta = 15 km
 $P^* = \text{€/ton } 140,00$
3. prezzo di conferimento dalla Ditta “C” = €/ton 120,00;
distanza D dell’impianto dalla sede dal Centro di raccolta = 160 km
 $P^* = 120,00 + 0,06 \times 2 \times (160-30) = \text{€/t } 135,60$

L’affidamento verrà effettuato in favore della Ditta “C”. Il prezzo di conferimento valido ai fini dell’aggiudicazione sarà pari ad €/ton 120,00.

Il calcolo della distanza D intercorrente tra la sede dal Centro di raccolta e l’impianto di conferimento verrà eseguito avvalendosi esclusivamente del programma “Google Maps – percorsi suggeriti”, dando priorità, nell’ordine, alla percorrenza sulle seguenti viabilità: autostrada → superstrada → strada statale → strada comunale.

Qualora nella valutazione del prezzo figurativo dovesse verificarsi una situazione di ex aequo tra impianti appartenenti ad ATO differenti, nel rispetto del “*principio di prossimità*” di cui all’art. 182 bis del D. Lgs. n. 152/2006, costituirà titolo di preferenza l’appartenenza all’ATO di riferimento del Comune di Velletri; nel caso di ex aequo tra impianti esterni all’ATO suddetto, costituirà titolo di preferenza il minor prezzo di tariffa.

ART. 10. PREZZI, MODALITÀ DI FATTURAZIONE, PAGAMENTI

Il corrispettivo economico unitario dovuto all’Affidatario, a fronte dei servizi resi così come descritti nel presente Capitolato e per tonnellata di rifiuto secco indifferenziato conferito ad impianto autorizzato, sarà quello offerto come stabilito da tariffa regionale e ulteriori oneri previsti dalla stessa.

Il corrispettivo economico unitario sarà moltiplicato per le tonnellate di rifiuto effettivamente trasportate e conferite all’impianto di smaltimento. Ai fini della liquidazione farà fede il peso rilevato a destino, attestato dal relativo talloncino di pesatura.

L’affidatario provvederà ad emettere fattura mensile di importo pari al corrispettivo dei servizi forniti come da affidamento di norma entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese a partire dal mese successivo a quello di affidamento, anche se non intero.

Le fatture emesse dovranno riportare il codice CIG identificativo dell’affidamento.

A corredo della fattura dovrà essere prodotto riepilogo di tutti i trasporti effettuati nel mese solare di riferimento, con indicazione del numero FIR, trasportatore, impianto di destinazione, peso rilevato a destino, peso totale del rifiuto conferito.

L’Affidatario, in sede di offerta, prende atto che i quantitativi indicati nei documenti della procedura cui il presente Capitolato si riferisce sono convenzionali, hanno effetto ai soli fini dell’aggiudicazione e non vincolano in alcun modo il Comune sulle quantità da contabilizzare e sull’entità dei pagamenti, che saranno calcolati a misura con riferimento alle effettive quantità smaltite dall’Affidatario.

Nel caso in cui il Comune rilevi errori o imprecisioni sulle fatturazioni, prima del pagamento delle stesse, il termine di pagamento si intenderà sospeso sino alle controdeduzioni che verranno fornite dall'Affidatario. Se tali errori o imprecisioni fossero rilevate dopo il pagamento delle fatture il Comune provvederà a contestare tale irregolarità all'Affidatario che dovrà riscontrare il reclamo entro 20 (venti) giorni dalla contestazione, provvedendo, nel caso ravvedesse la fondatezza, ad accreditare la somma non dovuta entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data della contestazione.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di emissione delle stesse, a mezzo bonifico bancario, sulla base delle coordinate bancarie rese note dall'Affidatario e previa attestazione di regolarità dei servizi resi rilasciata dai competenti Uffici aziendali nonché ottenimento del DURC.

L'Affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Le fatture verranno liquidate, salvo casi di forza maggiore, entro trenta giorni dalla data di emissione.

ART. 11. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario, preso atto che il presente affidamento è contraddistinto dalla assegnazione del codice CIG, si impegna ed obbliga ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

I pagamenti effettuati in dipendenza del presente affidamento verranno disposti esclusivamente a mezzo di bonifico sui conti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati dall'Affidatario alle commesse pubbliche. Nel caso in cui le transazioni disposte in dipendenza dell'appalto siano effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, la violazione costituirà motivo di risoluzione del presente contratto. Il Comune di Velletri effettuerà, pertanto, le disposizioni sul conto bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi verranno comunicati all'Ufficio Igiene Ambiente dall'Affidatario nei termini di cui all'art. 3, comma 7, della legge 136/2010, corredati delle informazioni ivi previste. Si evidenzia che il Comune di Velletri è Ente soggetto al disposto di cui all'art. 17 del D.P.R. n° 633/72 (split payment).

ART. 12. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

L'Affidatario non può cedere o subappaltare l'esecuzione di tutto o di parte del contratto.

E' vietata la cessione parziale o totale del contratto, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D. Lgs. n.50/2016 e delle altre norme di legge in materia di contratti pubblici, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento dell'intera cauzione definitiva.

ART. 13. PENALI

In considerazione del fatto che il servizio oggetto dell'appalto è considerato ad ogni effetto servizio pubblico essenziale, le operazioni di conferimento del rifiuto non potranno in ogni caso essere interrotte, se non per le cause di forza maggiore di cui all'art. 14 del presente Capitolato.

Nel caso di interruzione del servizio a causa di decadenza delle autorizzazioni e/o di interdizione all'accesso all'impianto per qualunque causa non imputabile al Comune né derivante da forza maggiore, la stazione appaltante ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto in danno all'Affidatario e valersi della cauzione ai sensi dell'art. 103 comma 2 del Codice.

In ogni caso, l'applicazione delle penalità previste non pregiudica l'ulteriore diritto della Stazione Appaltante a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni subiti che, dalla inadempienza dell'Affidatario, derivassero, per qualsiasi motivo, al Comune di Velletri.

ART. 14 – SOSPENSIONE PARZIALE O TOTALE DELLE PRESTAZIONI. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

I servizi oggetto del presente contratto rientrano fra i servizi pubblici essenziali ai sensi della normativa vigente e, conseguentemente, non possono essere sospesi se non per cause espressamente previste dalla vigente legislazione. L'Affidatario ha la facoltà di non procedere al ritiro dei rifiuti prodotti e/o conferiti dal Comune, ancorché previsti nei limiti dei quantitativi convenuti, qualora si verifichino circostanze non imputabili alla stessa che determinino, in tutto o in parte, l'impossibilità di detto ritiro e/o di funzionamento dell'impianto di smaltimento/trattamento finale.

Devono intendersi circostanze non imputabili all'Affidatario, che determinano in tutto o in parte l'impossibilità di detto funzionamento dell'impianto anche quelle che, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, di seguito si elencano: a) fermate dell'impianto per manutenzioni ordinarie e straordinarie o per qualsiasi altra causa; b) scioperi; c) guerre o atti di ostilità comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili; d) blocchi o embarghi; e) fenomeni naturali avversi, compresi fulmini, terremoti, frane, cedimenti, incendi, inondazioni o precipitazioni atmosferiche, accumuli di neve o ghiaccio; f) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche; g) leggi, normative, atti, provvedimenti, comportamento od omissioni dell'Autorità competenti (ad esempio la revoca, la variazione, l'annullamento, la sospensione di atti autorizzativi o concessori, provvedimenti di sequestro o comunque interdittivi); h) provvedimenti, comportamenti o omissioni della dei soggetti pubblici competenti che rendano impossibile il conferimento dei rifiuti; i) sospensione del servizio qualora intervenga una richiesta di interruzione dei conferimenti di rifiuti da parte del Comune sede dell'impianto; l) saturazione dei limiti di stoccaggio autorizzati avvenuta per qualsiasi causa (sospensione dei conferimenti da parte di impianti finali di recupero e/o di smaltimento, fermo dell'impianto per guasti impiantistici che impediscono la lavorazione dei rifiuti, ecc.).

Al verificarsi delle ipotesi di cui ai precedenti commi, l'Affidatario dovrà dare tempestiva comunicazione scritta al Comune. L'Affidatario comunicherà per iscritto tempestivamente l'avvenuto ripristino della funzionalità dell'impianto di conferimento

ART. 15. GARANZIE

Antecedentemente alla stipulazione del contratto e, nel caso in cui il contratto non sia stato ancora stipulato, comunque entro la data fissata per l'inizio del servizio, l'Affidatario è obbligato a prestare garanzia definitiva con le modalità indicate all'articolo 103 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

La garanzia definitiva dovrà essere irrevocabile, incondizionata ed escutibile, a prima richiesta, da parte del Comune di Velletri, e deve prevedere espressamente la rinuncia del debitore e del garante a qualsiasi preventiva eccezione, ivi compresa quella di compensazione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ove ne ricorrano le condizioni di legge.

La garanzia definitiva è escussa totalmente in tutti i casi di risoluzione del contratto previsti dal presente capitolato o dal contratto. Essa è altresì escussa totalmente nel caso di recesso.

In tutti i casi di escussione della garanzia definitiva dovuti a risoluzione del contratto o da recesso, il Comune è esentato dalla dimostrazione del danno subito. È in ogni caso fatta salva la risarcibilità del danno maggiore.

Grava sull'Affidatario l'obbligo di integrare la garanzia definitiva, entro 15 (quindici) giorni dall'escussione, sino alla concorrenza dell'importo del massimale in tutti i casi in cui la stessa sia stata escussa anche solo parzialmente.

La polizza mediante la quale è prestata la garanzia definitiva deve avere come unico soggetto garantito il Comune e quale unico oggetto i servizi resi dall'Affidatario in forza del contratto cui il presente capitolato è riferito.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte del Comune, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia cessa di avere effetto e può essere svincolata solo successivamente data di emissione del certificato finale di regolare esecuzione del contratto. La fideiussione costituita a garanzia del servizio dovrà espressamente riportare il seguente oggetto: *Servizio di trattamento dei rifiuti di cui al codice CER 20.03.01 "Rifiuti urbani non differenziati"*.

ART. 16. RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO DANNI

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire nell'assoluto e incondizionato rispetto di tutte le norme di legge, delle disposizioni di qualunque autorità, delle prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto e del contratto, delle disposizioni impartite dal DEC nonché delle regole tecniche di sicurezza e di igiene vigenti e applicabili sia di ambito nazionale che locale.

L'Affidatario è unico responsabile del corretto smaltimento/recupero dei rifiuti conferiti dal Comune, ai sensi dell'art. 188, comma 3 - lett. b), del D.lgs. 152/2006.

L'Affidatario assumerà a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale, per eventuali danni arrecati a persone e/o beni di proprietà del Comune o di terzi, imputabili direttamente o indirettamente all'Affidatario stesso, per eventi e comportamenti conseguenti all'esecuzione del servizio ed il Comune di Velletri, pertanto, dovrà essere tenuto completamente manlevato e indenne da qualsiasi conseguenza in merito.

L'Affidatario è obbligato a costituire e consegnare al Comune di Velletri, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, la polizza di assicurazione di cui all'art. 103, comma 7, del Codice.

A tale scopo l'affidatario dovrà produrre polizza RCT/RCO con massimale pari ad almeno tre milioni di euro. La polizza assicurativa deve coprire tutti i rischi di esecuzione dell'appalto da qualsiasi causa determinati nonché tutti i danni subiti dal Comune in relazione ai servizi affidati.

ART. 17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto è disciplinata dalle disposizioni dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. A tal fine, ai sensi dell'art. 108 - comma 3 - del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si considerano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, le seguenti situazioni:

1. frode nell'esecuzione del servizio;
2. cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale in cui incorra la Ditta aggiudicataria;
3. inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto e/o del R.U.P.;
4. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
5. mancanza, revoca e/o sospensione delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto;
6. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
7. sospensione del servizio da parte dell'affidatario senza giustificato motivo che si protragga oltre sei giorni consecutivi;
8. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
9. perdita, da parte dell'Affidatario, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi affidati, quali la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione e/o dei requisiti previsti dalla legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
10. applicazione di penali per un importo complessivo che ecceda il limite del 10% dell'importo del contratto;
11. nei casi, per le circostanze e con le modalità previsti dagli artt. 108 e 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
12. in caso di reiterato mancato rispetto delle normative in materia retributiva e contributiva;
13. qualora a carico dell'impresa venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia, ovvero il Prefetto fornisca informazioni dal valore interdittivo;
14. ulteriori condizioni previste nel presente Capitolato Speciale d'Appalto o nel contratto.

Il Comune si riserva, inoltre, di risolvere il contratto per danni provocati anche da un solo incidente a cose e persone (operatori, utenti), durante o a causa dello svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato, qualora sia accertata la responsabilità dell'Affidatario per azioni proprie e/o del proprio personale, e/o nei casi di mancato o intempestivo intervento necessario per la salvaguardia delle persone e delle cose.

Sono dovuti dall'Affidatario i danni subiti dal Comune in seguito alla risoluzione del contratto.

ART. 18. ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO

In tutti i casi in cui l'Affidatario sia inadempiente totalmente o parzialmente riguardo alle obbligazioni su di esso gravanti ai sensi del presente capitolato, sin tanto che permane l'inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, il Comune non procede al pagamento del corrispettivo. Il mancato pagamento delle rate non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.

ART. 19. NOVAZIONE SOGGETTIVA, RECESSO

Non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.

Ai sensi dell'articolo 21 sexies della legge 241/90, il Comune può recedere dal contratto:

- a) per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
- b) laddove l'Affidatario, pur dando corso all'esecuzione del servizio, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

Il recesso di cui alla lettera b) del precedente comma determina l'escussione integrale della garanzia definitiva.

Il Comune ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

L'Affidatario ha la facoltà di recedere dal contratto, a mezzo semplice comunicazione scritta a norma dell'art. 1456 cod. civ., qualora il Comune si renda inadempiente rispetto ad una sola delle obbligazioni di seguito elencate e da ritenersi essenziali:

1. inosservanza degli obblighi e/o violazione dei divieti in tema di tipologia, composizione e altre caratteristiche qualitative dei rifiuti conferiti;
2. mancato pagamento degli importi dovuti entro i termini stabiliti nell'art. 10, con riferimento anche ad una sola fatturazione.

Il recesso è comunicato da parte del Comune con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi antecedenti rispetto alla data in cui si vuol far valere il recesso, che coinciderà con il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui si è esercitato il recesso.

In caso di recesso, l'Affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni rese secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere. Allo stesso non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

ART. 20. ESECUZIONE IN DANNO

In caso di omissioni o inadempienze riscontrate nel servizio rispetto ai modi e/o ai tempi previsti contrattualmente, è facoltà del Comune di far eseguire la fornitura ad altra ditta in danno dell'Affidatario. L'affidamento a terzi viene notificato all'Affidatario inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione e delle forniture o dei servizi affidati e degli importi relativi.

All'Affidatario inadempiente verranno addebitate le spese sostenute in più dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficientemente

capiente, da eventuali crediti dell'Affidatario, senza pregiudizio dei diritti del Comune sui beni dell'Affidatario.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'Affidatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'Affidatario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato l'esecuzione in danno.

ART. 21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del contratto cui il presente capitolato è riferito, sarà competente in via esclusiva il Foro di Velletri. Per l'appalto cui il presente capitolato si riferisce è esclusa la competenza arbitrale.

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, varranno le norme del Diritto Comune.

ART. 22. CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

Durante il periodo di durata del contratto, ciascuna parte si impegna a non divulgare informazioni relative al contratto stesso, salvo i dati, le informazioni e le notizie che per loro natura devono essere divulgati o comunicati a terzi al fine di eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi ai servizi oggetto del contratto.

ART. 23. SPESE CONTRATTUALI

Le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al contratto, bolli, diritti, registrazione ed ogni onere afferente, sono a carico dell'Affidatario.

Si intendono altresì a carico dell'Affidatario gli oneri per tutti i mezzi d'opera, i materiali e altro onere necessario per la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto. Ai sensi del D.M. 02.12.2016, l'Affidatario è tenuto a rimborsare al Comune le spese di pubblicazione dei documenti di gara nei limiti e con le modalità previste dalla legge. Le prestazioni di cui al presente capitolato rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui al DPR. 26 ottobre 1972 n. 663 e successive modifiche.

ART. 24. CLAUSOLE DELL'IMPRESA

Non saranno ritenute operanti eventuali condizioni generali commerciali, di vendita e/o di effettuazione di servizi in uso all'Affidatario e non proposte in sede di gara.

È ammesso, in sede di stipula, concordare con l'Affidatario modifiche allo schema del contratto allagato alla documentazione progettuale che attengano ad aspetti specifici dell'attività dell'Affidatario stesso e che, in ogni caso, non modifichino i contenuti fondamentali del presente affidamento come previsti nei documenti di gara. Non sarà ritenuta operante, in ogni caso, qualunque clausola apposta dall'Affidatario sulle sue fatture, note, corrispondenza o da questi aggiunta sull'ordine: tali clausole dovranno ritenersi come prive di qualsiasi valore.

ART. 25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, del Regolamento UE 2016_679 e del D. Lgs. n. 101/2018.